



*Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
DIREZIONE GENERALE*

Prot.n. ASP AG PROT. I. 0104223.18-06-2026.h.09:09

**A tutto il Personale Dipendente:  
Dirigenza PTA  
Comparto PTA**

**Oggetto:** Precisioni su istituto giuridico del “Trattenimento in servizio” ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207

L’art. 1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di "trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi", fino al compimento del settantesimo anno di età.

Tale previsione normativa **NON configura** in alcun modo un diritto automatico del dipendente al trattenimento in servizio, né determina un automatismo nell’accoglimento delle relative istanze che vanno intese come mera dichiarazione di disponibilità.

L’eventuale permanenza in servizio costituisce infatti una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale dell’Azienda, che la eserciterà esclusivamente in presenza di specifiche esigenze organizzative e funzionali, coerentemente con la programmazione del fabbisogno di personale e nel rispetto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

In particolare, l’eventuale accoglimento delle richieste potrà avvenire solo laddove ricorrano specifici presupposti tra cui:


- il rispetto del limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali previste dalla normativa;
- espletamento da parte del dipendente di funzioni di valenza strategica, di natura specialistica o ritenute essenziali per la continuità operativa dell’Azienda;
- esigenze di tutoraggio, affiancamento e trasferimento di competenze nei confronti del personale neoassunto;
- sussistenza di esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come attività espletabili esclusivamente dal personale individuato;

L'Azienda, valutata la professionalità posseduta del dipendente, il suo livello di specializzazione, la sua effettiva indispensabilità della permanenza in servizio anche in relazione all'impatto sull'organizzazione del lavoro, potrà trattenere in servizio il dipendente, previa acquisizione della relativa disponibilità.

Pertanto, in aderenza alla finalità della norma, l'Azienda potrà procedere al trattenimento in servizio di quei dipendenti che rivestano un ruolo strategico e siano dotati di specifiche professionalità non facilmente sostituibili, necessarie a garantire la continuità lavorativa, rispetto a profili caratterizzati da una mancanza di specializzazione.

In ragione di quanto sopra, si sottolinea e ribadisce che la mera presentazione dell'istanza non possa generare aspettative di accoglimento non sorgendo in capo al dipendente un diritto soggettivo al trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

**Il Dirigente Analista**  
**Dott. Alfonso Vassallo**



**Il Direttore UOC Risorse Umane**  
**Dott. Massimo Petrantoni**



**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott.ssa Ersilia Riggi**



**Il Direttore Generale F.F.**  
**Dott. Raffaele Elia**



Firmato digitalmente da:

RAFFAELE ELIA

17/06/2026 14:35